

IN PRINCIPIO “SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST” POI È ARRIVATO IL D.LGS. 231/01.

L'antico brocardo recitava “*societas delinquere non potest*”, ossia le società, le organizzazioni, gli enti non possono commettere reati.

Anche la ns. Costituzione al suo articolo 27 stabilisce che la responsabilità penale è personale, tracciando a carico degli enti, persone giuridiche e associazioni, una responsabilità amministrativa.

Il Decreto legislativo n. 231 dell'08.06.2001 ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la previsione di una responsabilità personale e diretta dell'ente collettivo (intendendosi come tali sia gli enti forniti di personalità giuridica, sia le società e associazioni anche prive di personalità giuridica) per la commissione di una serie di reati da parte delle persone fisiche ad esso legate, che abbiano agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Esso ha rappresentato una svolta nell'ordinamento italiano perché ha portato al superamento di quel principio sopra richiamato secondo il quale le società non potevano commettere reati.

Ecco allora che, a fianco della responsabilità della persona fisica autore del reato, si aggiunge una responsabilità distinta che è quella dell'ente (che sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile) e che sarà oggetto di accertamento autonomo da parte del giudice penale.

Tale responsabilità estende i propri pesantissimi effetti sul patrimonio dell'Ente (e può portare anche alla revoca dell'autorizzazione necessaria per svolgere l'attività).

Le **pene**, infatti, conseguenti i reati tipizzati all'interno del D. Lgs. 231/01 possono essere **sanzionatorie ed interdittive**, così compromettendo proprio l'attività dell'impresa.

TROYSI

STUDIO LEGALE

Sussiste la responsabilità dell'ente allorché è stato commesso un reato, tra quelli specificatamente previsti dal decreto stesso, ed esso è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; inoltre il reato deve essere stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente).

Non è ravvisabile alcuna responsabilità a carico della società qualora chi ha commesso il reato lo ha fatto nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.


L'elenco dei reati che possono originare la responsabilità dell'ente è in continuo aggiornamento ed ampliamento ed è indicato nella sezione III del Decreto 231 agli artt. 24 e segg..

Questi i reati aggiornati:

Via della Rep. Italiana n. 115 – 70032 Bitonto (BA)
Tel. 0808962310 – fax 0802220273
Email francescotroysi@troysistudiolegale.it
Pec troysi.francesco@avvocatibari.legalmail.it

TROYSI

STUDIO LEGALE



L'Ente può andare esente dalla predetta responsabilità nella ipotesi in cui:

1) l'organo dirigente **abbia adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione** idonei (a volte anche indicato come "Modello 231") a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

Via della Rep. Italiana n. 115 – 70032 Bitonto (BA)

Tel. 0808962310 – fax 0802220273

Email francescotroysi@troysistudiolegale.it

Pec troysi.francesco@avvocatibari.legalmail.it

2) Il modello organizzativo, che è un insieme di regole interne all'ente e **costituito sartorialmente** in base alla realtà operativa dell'ente, **deve essere correttamente applicato da tutti i soggetti operanti**, al fine di impedire la realizzazione del reato;

3) Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento **deve essere affidato ad un Organismo di Vigilanza**, preferibilmente esterno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

4) sicchè se si verifica un'ipotesi di reato, il soggetto che materialmente lo ha attuato deve aver agito necessariamente in frode al modello organizzativo.

L'assunzione di un modello organizzativo (MOG) ex D.lgs. 231/01 è una scelta etica dell'ente, che potrà portare a numerosi vantaggi. Innanzitutto, una scelta virtuosa come quella di seguire un modello etico **potrebbe sbaragliare i concorrenti**, atteso che potenziali clienti o partner commerciali potrebbero - a ragion veduta - preferire una società etica piuttosto che una società che ha deciso di non assumere nessun modello etico. **Per quanto attiene il codice degli appalti v'è oramai una preferenza in favore di imprese con un rating di legalità alto.**

Inoltre, l'assunzione di un MOG porterebbe all'ulteriore **vantaggio dell'esimente** in ipotesi di realizzazione di un'ipotesi di reato, con prosecuzione dell'attività di impresa per il raggiungimento dello scopo sociale (evitando le pene interdittive), nonché sopravvivenza economica (evitando le sanzioni). Le ipotesi di reato di cui al d.lgs. 231/01 sono molto più frequenti di quel che si ritiene; si pensi, a mero titolo di esempio, a tutte quelle ipotesi legate alla mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (le pagine di cronaca ne sono piene), o a tutte quelle ipotesi di reati ambientali, reati con la pubblica amministrazione, corruzione, etc. etc.

I protocolli tipici di un Modello Organizzativo 231 sono:

TROYSI

STUDIO LEGALE

1) il Codice Etico;

2) il sistema disciplinare;

3) L'OdV - Organismo di Vigilanza;

4) L'insieme delle procedure specifiche per le aree sensibili al rischio di reato.

Affinché un Modello Organizzativo sia elaborato, adottato ed aggiornato efficacemente, una organizzazione deve:

- Effettuare la valutazione del rischio, per individuare, analizzare, misurare e trattare il rischio di commissione di illeciti nelle diverse aree di attività aziendale (sia quelle consolidate, che quelle in via di sviluppo);
- Implementare delle procedure specifiche, in grado di gestire il rischio, prevenendo la messa in atto di condotte illecite nelle aree in cui il rischio di reato è più elevato.
- Definire la struttura gestionale per la prevenzione dei reati, vale a dire i principi etici, le risorse (umane, economiche, formative, informative), le responsabilità e i flussi di informazione, che consentono di applicare ed aggiornare le procedure di prevenzione e di rilevare, nel tempo, l'emergenza di nuove aree di rischio.

È bene evidenziare che **quello che oggi potrebbe pensarsi essere un impegno economico non necessario**, ossia l'assunzione di un MOG, **potrebbe rivelarsi un domani la migliore scelta per l'impresa.**

Lo studio legale Troysi effettua attività di consulenza in materia di reati presupposto ex D.Lgs. 231/01, la valutazione dei rischi, la redazione di MOG, la valutazione o l'implementazione di modelli organizzativi esistenti. Inoltre, l'Avv. Troysi Francesco ricopre la carica di Presidente di OdV.

Via della Rep. Italiana n. 115 – 70032 Bitonto (BA)

Tel. 0808962310 – fax 0802220273

Email francescotroysi@troysistudiolegale.it

Pec troysi.francesco@avvocatibari.legalmail.it